SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI AL PERSONALE DI ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ S.R.L.. CUI: S10735431008 2024 00010 CIG B289BDF35E

Con la presente scrittura privata tra Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., Società in house, soggetta alla direzione ed al coordinamento di Roma Capitale, con sede in Roma, Via Silvio D'Amico n. 40, Codice Fiscale e Partita IVA n. 10735431008, in persona di Luca Avarello, nato a Roma il 15/07/1963, nella sua qualità di Direttore Generale, domiciliato/a per la carica e ai fini del presente atto ove sopra (nel seguito brevemente indicata anche come **RSM** o **Committente**),

е

si conviene e stipula quanto segue

Premesse

 a) con la pubblicazione del Bando di gara n. 5/2024, RSM ha indetto una Procedura Aperta in in modalità telematica, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 25 e 71 del D.
 Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, della durata di 24 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto elettronici al personale di Roma Servizi per la Mobilità con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in applicazione degli articoli 108 e 131, comma 5, del Codice per le ragioni, gli importi e alle condizioni riportati nella narrativa della Deliberazione di autorizzazione del C.d.A. n. 22 del 05/07/2024;

- b) la Committente, in data ../../2024 ha inoltrato sul portale BDNA Banca Dati Nazionale Antimafia - istanze per l'ottenimento delle "informazioni" di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. nei confronti dell'Appaltatore;
- c) in data sono state emesse le "informative liberatorie provvisorie" (ex art. 3, comma 2 del D.L. n. 76/2020, (*ovvero*), alla data del presente atto è decorso il termine di 30 giorni dall'inoltro dell'istanza di cui al punto che precede, previsto per il silenzio assenso dall'art. 92, comma 3 del citato D. Lgs. n. 159/2011;
- d) la Committente ha acquisito il D.U.R.C. Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'Appaltatore, in corso di validità alla data odierna, con scadenza in data ../../2024;
- e) è stato, altresì, riscontrato con esito positivo il possesso degli altri requisiti dichiarati e non documentati dall'Appaltatore in sede di gara;
- f) con Determinazione deln. .. del ../../2024, l'Appalto è stato aggiudicato alla Società_____;
- g) l'Appaltatore, contestualmente all'offerta ha dichiarato di aver attentamente preso conoscenza di tutte le condizioni e le clausole contenute negli atti della procedura di gara e di tutte le circostanze di tempo, di luogo e di fatto, che possono influire sull'esecuzione delle attività stesse e sulla formulazione del prezzo;
- h) il Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione è l'Ing. Luca Avarello (nel seguito RPE o Responsabile del Procedimento);

 i) conseguentemente, le Parti con il presente atto procedono, a norma dell'art. 32 del Codice, alla stipulazione del presente Contratto

ART. 1 - PREMESSE

- **1.1** Le premesse, gli atti e tutti i documenti nel presente atto richiamati, con i relativi allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto ed assumono ad ogni effetto valore di patto.
- **1.2** A tale fine le Parti concordano nel ritenere allegati al presente Contratto, affinché ne formino parte integrante quale documentazione contrattuale, ancorché non uniti materialmente allo stesso, tutti i documenti di gara, con particolare riferimento a:
 - Bando di gara n. 5/2024;
 - Disciplinare di gara;
 - Capitolato Tecnico (nel seguito, anche "Capitolato");
 - Offerta Tecnica ed Economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
 - "Patto di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma
 Capitale e di tutti gli Organismi partecipati" Allegato n. 5 alla sottosezione 2.3) della
 Deliberazione della Giunta Capitolina n. 154 del 4 maggio 2023, di approvazione del
 "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023 2025" (PIAO) di Roma Capitale;
 - Dichiarazione di accettazione espressa del Patto di integrità;
 - Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma
 e Roma Capitale ai fini della prevenzione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
 - Informativa privacy di RSM

ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

2.1 Il presente Contratto è disciplinato dal Codice dei Contratti e da tutte le normative individuate nel Capitolato o comunque previste dalla legislazione vigente ed applicabili.

ART. 3 - OGGETTO

3.1 RSM affida all'Appaltatore che accetta senza riserve né eccezione alcuna, il servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto elettronici al personale di Roma Servizi per la Mobilità, alle condizioni e prescrizioni del presente atto, come meglio dettagliate nel Capitolato Tecnico, allegato al Bando di gara n. 5/2024 ed espressamente accettate dall'Appaltatore con l'offerta del ../../2024, nonché alle migliori condizioni dell'offerta tecnica, da esso presentate in sede di gara, in quanto compatibili, secondo quanto proposto in conformità all'Art. 9 del suddetto Capitolato.

ART. 4 - IMPORTO E DURATA

- **4.1** L'importo complessivo del presente Contratto, l'ammontare stimato massimo di spesa della Procedura Aperta è fissato in € **1.400.000,00** (oltre IVA) articolato nel seguente modo:
 - a) Euro 700.000,00, importo massimo a consumo per 24 mesi di contratto;
 - b) **Euro 700.000,00,** *Opzione di rinnovo*, che RSM può esercitare prima dello scadere del periodo di 24 mesi, per ulteriori 24 mesi;

L'Appaltatore prende atto che l'appalto è dato a misura e l'importo effettivo del contratto sarà determinato dall'applicazione del ribasso del _____% quotato in sede di gara sul valore nominale del buono pasto di € 7,00 per il numero di buoni pasto effettivamente forniti.

Qualora RSM non utilizzasse per intero i suindicati importi contrattuali di € 700.000,00 (sub a e sub b)), l'appaltatore non potrà vantare qualsivoglia pretesa.

L'Appaltatore dà atto che gli oneri della sicurezza sono pari a zero, stante la natura delle attività oggetto del presente Contratto.

4.2 Durata

Il presente Contratto ha la validità di 24 mesi, con decorrenza dalla data di stipula del contratto

e con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi alle medesime condizioni.

L'Appaltatore prende atto che detta durata contrattuale potrà essere inferiore, in caso di esaurimento anticipato dell'importo complessivo di cui sopra.

4.3 Clausole revisione prezzi

- 4.3.1 Sono di seguito stabilite le clausole di revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 60 del Codice. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente paragrafo, si rinvia al citato art. 60.
- 4.3.2 L'Appaltatore può presentare alla Stazione Appaltante, nella persona del Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione (RPE), motivata e documentata istanza di compensazione, in caso di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera e della fornitura, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo del contratto, rispetto alla data di scadenza di presentazione delle offerte. L'istanza di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto. Ricorrendo le predette condizioni, anche in assenza di una istanza dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante può procedere d'ufficio.
- 4.3.3 Il Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione (RPE), condurrà apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 2, si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT, delle retribuzioni contrattuali orarie. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore, la Stazione Appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento

delle richieste dell'Appaltatore, il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

- 4.3.4 Il RPE verifica, altresì, che l'esecuzione delle prestazioni sia avvenuta nel rispetto dei termini e dei modi contrattualmente previsti. La maggiore o minore onerosità, relativa ad una variazione percentuale superiore al 5%, comporta il riconoscimento di una compensazione/riduzione limitatamente alla sola parte eccedente il 5% e in misura pari al 80% di detta eccedenza/riduzione, in relazione alle prestazioni da eseguire. La compensazione non può comunque apportare modifiche che alterino la natura generale del contratto.
- 4.3.5 Le compensazioni di cui al presente paragrafo non sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
- 4.3.6 E', altresì, ammessa transazione nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 212 del Codice.
- 4.3.7 Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del Codice Civile.

ART. 5 - VALORE DEI BUONI PASTO

Il valore nominale dei buoni pasto è pari ad € 7,00. RSM si riserva la facoltà di modificare il valore nominale di detti buoni pasto.

ART. 6 - TERMINI DI CONSEGNA CARD E DI RICARICA DEI BUONI PASTO

6.1. Le card su cui sarà caricato il credito di ogni singolo dipendente di RSM saranno consegnate entro e non oltre di 30 gg. dalla richiesta di approvvigionamento, secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero nel termine migliorativo indicato in offerta dall'Aggiudicatario.

6.2. Le card verranno ricaricate mensilmente entro e non oltre 6 gg. secondo quanto dettagliato nel Capitolato Tecnico ovvero nel termine inferiore indicato in offerta dall'Appaltatore.

RT. 7 - ESERCIZI CONVENZIONATI E RELATIVI TERMINI DI PAGAMENTO DELL'AFFIDATARIO

7.1 L'Appaltatore dovrà garantire ed organizzare il servizio attraverso un minimo di n. 800 esercizi pubblici convenzionati dislocati su tutto il territorio di Roma Capitale e dovrà garantire un minimo di n. 6 esercizi convenzionati entro un raggio di 500 metri dalla sede di RSM di Roma sita in Via Silvio D'Amico 40.

Gli esercizi convenzionati (sia quelli minimi previsti sia quelli eventualmente offerti in sede di gara) dovranno essere attivi alla data della sottoscrizione del contratto pena la decadenza della aggiudicazione ai sensi dell'art. 131 co. 7 D. Igs n. 36/2023 in attuazione di quanto stabilito all'art. 7 del Capitolato Tecnico.

I contenuti dell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara, in relazione ai criteri di valutazione riportati nella Tabella riepilogativa - punto C) all' Art. 9 del Capitolato Tecnico, vincolano l'Aggiudicatario in ordine alle proposte migliorative ivi rappresentate.

7.2. I pagamenti, da parte dell'Affidatario, nei confronti degli esercizi convenzionati devono essere effettuati entro e non oltre il termine di 60 gg. decorrenti dalla fatturazione relativa ai buoni pasto acquisiti, salvo il termine inferiore presentato in Offerta Tecnica, automaticamente sostituito al summenzionato termine. (in relazione ai criteri di valutazione riportati nella Tabella riepilogativa - punto D) all' Art. 9 del Capitolato Tecnico

ART. 8 - PAGAMENTI

L'appaltatore emetterà mensilmente fattura di importo corrispondente al numero di buoni pasto caricati sulle card nel medesimo periodo moltiplicato per il "valore aggiudicato". Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 30 giorni dalla data fatturazione.

8.1 I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario presso la Ba	nca
AGENZIA – codice IBAN: sul	l quale è/sono
abilitato/i ad operare:	
- il Sig nato a () il// - C.F.:	, residente in

8.2 RSM, ove accerti irregolarità relativamente agli obblighi contributivi da parte dell'Appaltatore, procederà a trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, che sarà versato direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Si precisa, infine, che ai sensi del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, la fattura dovrà contenere la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti".

8.3 Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

- **8.3.1** L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii.
- **8.3.2** L'Appaltatore, in particolare, si impegna a:
- comunicare tempestivamente alla Committente ogni modifica relativa ai dati trasmessi, di cui al precedente art. 8.1
- inserire, a pena di nullità, in tutti i subcontratti derivanti dall'appalto, una clausola sull'assunzione da parte dei subcontraenti della filiera delle imprese degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii. nonché a trasmettere copia dei contratti stessi alla Committente;
- effettuare tutte le operazioni finanziarie con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità, registrati sui conti correnti dedicati al presente appalto ed a riportare negli strumenti di pagamento il CIG: dell'appalto medesimo.

- **8.3.3** L'Appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Roma dell'eventuale inadempimento della propria controparte (eventuale subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui abbia avuto notizia.
- **8.3.4** L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
- **8.3.5** In caso di cessione del credito derivante dal Contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Appaltatore nel presente articolo.

ART. 9 - GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'impegno assunto con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore ha
costituito, mediante garanzia fideiussoria n rilasciata dalla (Società)
Agenzia in data//2024 per un importo pari ad € (Euro
/ 00), calcolato ai sensi dell'art. 117 del Codice.

Le garanzie saranno svincolate secondo quanto disposto dall'art. 117 del Codice.

ART. 10 - PENALI

Come previsto all'art.11 del Capitolato Tecnico, in caso di mancato rispetto delle clausole previste nel presente capitolato verranno applicate le seguenti penali:

- In caso di ritardo da parte del fornitore aggiudicatario nell'adempiere ad obblighi contrattuali per i quali sia previsto o sia stato assegnato un termine di adempimento, RSM applicherà una penale di euro 80,00 giornalieri, salvo che il ritardo sia giustificato da causa di forza maggiore;
- Per ogni giorno di ritardo nel pagamento verso gli esercizi convenzionati si applicherà una penale di euro 80,00 per ogni giorno di ritardo;
- Per ogni giorno di ritardo nella consegna dei card/badge come richiesto all'art. 3 del
 Capitolato si applicherà una penale di euro 30,00 per ogni giorno di ritardo;

Ove le prestazioni fornite dovessero risultare non soddisfacenti, o se si dovessero manifestare difformità rispetto agli impegni assunti, RSM, considererà i risultati come non consegnati e provvederà ad inviare tempestivamente formale contestazione scritta anche a mezzo telefax che dovrà essere oggetto di controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni. Esaminate tali controdeduzioni l'Agenzia RSM formulerà delle direttive a cui l'affidatario sarà tenuto a conformarsi a partire dal giorno seguente al ricevimento delle stesse

Le penali saranno comminate previa contestazione scritta dell'inadempimento da parte di RSM. Decorsi cinque giorni dal ricevimento della contestazione, senza che l'Appaltatore abbia interposto opposizione, le penali si intenderanno accettate.

ART. 11 - RESPONSABILITA'

L'Appaltatore sarà responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone o cose, a causa di imperizia, imprudenza, negligenza e inosservanza di leggi e regolamenti. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a garantire e a tenere sollevata ed indenne RSM da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell'esecuzione del presente Contratto

ART. 12 - ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è responsabile della corretta esecuzione dell'appalto anche se effettuato da terzi ed assume nei confronti della Stazione Appaltante la piena responsabilità dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e degli atti in esso richiamati, garantendo anche per l'operato dei suoi collaboratori e/o subcontraenti.

12.1 Tutela dei lavoratori

L'Appaltatore è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, nazionali e di zona, in vigore per il settore proprio delle attività medesime, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Salvo quanto previsto dall'art. 122 del Codice, in caso di inadempimento pregiudizievole per l'esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte ed entro i termini previsti, RSM diffiderà l'Appaltatore assegnando il termine per il corretto ed esatto adempimento, decorso inutilmente il quale, procederà alla risoluzione del contratto, con conseguente incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno, fermo restando il pagamento delle penali. La nota di contestazione vale anche ai fini della L. n. 241/1990 quale avvio del procedimento per la risoluzione.

- **13.1** Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del Contratto *ex* art. 1456 Codice Civile, oltre alle ulteriori ipotesi espressamente previste da altri articoli del presente Contratto, le fattispecie di seguito indicate:
 - qualora nei confronti dell'Appaltatore e/o di un suo subappaltatore, sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del Codice;
 - in caso di sopravvenuta perdita, in capo all'Appaltatore di uno o più requisiti previsti agli artt. 94 e 95 del Codice, oltre ai requisiti di qualificazione previsti per l'esecuzione dell'Appalto;
 - per una o più violazioni della clausola di "Riservatezza", di cui al successivo art. 15;
 - per una o più violazioni del codice di "Corporate Governance", del Patto di Integrità e del Protocollo d'Intesa di cui al successivo art. 16;
 - per l'esecuzione di un subappalto non autorizzato;
 - in caso di cessione del Contratto a terzi.

13.2 La risoluzione del Contratto per qualsivoglia motivo, comporterà l'incameramento da parte di RSM della garanzia definitiva prestata dall'Appaltatore, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

L'avvenuta risoluzione del Contratto sarà notificata da RSM all'Appaltatore a cui spetterà soltanto il pagamento delle prestazioni effettuate regolarmente.

ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

14.1 Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, il presente Contratto non può essere ceduto dall'Appaltatore, pena la nullità dell'atto, salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice.

14.2 Il subappalto è consentito nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 119, del Codice. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Committente per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Nei confronti del subappaltatore valgono, tra gli altri, gli obblighi in materia di tutela dei lavoratori, di cui al precedente art. 13.1 e quelli in materia di tracciabilità finanziaria di cui al precedente art. 8.3 Per le ulteriori condizioni del subappalto, si rinvia integralmente ai contenuti del citato art. 119, del Codice.

ART. 15 - RISERVATEZZA

Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore si impegna, irrevocabilmente, a non divulgare ad alcuno e comunque a non utilizzare in alcun modo, elementi di qualsiasi genere o natura relativi a RSM di cui dovesse venire a conoscenza in virtù del presente Contratto

15.1 In caso di violazione di quanto sopra riportato, il Contratto sarà risolto di diritto con conseguente incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART 16 - D.LGS. N. 231/2001, *GOVERNANCE*, PATTO DI INTEGRITÀ E PROTOCOLLO D'INTESA

16.1 L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e ss. mm. e ii. (di seguito il "Decreto") prevede la responsabilità diretta delle società in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati dai propri dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha commesso l'illecito. In tal senso, l'Appaltatore dichiara di non essere sino ad ora mai incorso nella commissione di uno dei reati contemplati nel Decreto (di seguito i "Reati") e si impegna ad informare immediatamente Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. nel caso di coinvolgimento in uno dei suddetti illeciti.

L'Appaltatore prende atto, inoltre, che Roma Servizi per la Mobilità S.r.I. ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto (di seguito il "Modello 231"), al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei Reati e l'applicazione delle relative sanzioni, nonché il Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

L'Appaltatore si impegna, in ogni caso, in proprio e per conto del proprio personale, a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare i Reati (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso) e ad operare nel rispetto delle norme e dei principi del Decreto, del Modello 231 adottato dalla Società e del Codice Etico, nonché del suddetto Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il Modello 231, il Codice Etico e il Regolamento etico gare e contratti, sono pubblicati sul sito istituzionale della Società, sezione "governance", al seguente link: https://romamobilita.it/it/azienda#governance. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza è pubblicato sul sito istituzionale della Società, al seguente link: https://romamobilita.portaleamministrazionetrasparente.it.

La violazione di detto impegno comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Contratto e legittimerà RSM a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e

per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto.

16.2 L'Appaltatore dà atto che il "Patto di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati" - Allegato n. 5 alla sottosezione 2.3) della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 154 del 4 maggio 2023, di approvazione del "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023 – 2025" (PIAO) di Roma Capitale, sottoscritto dall'Appaltatore, costituisce parte integrante del presente Contratto, ed è materialmente ad esso allegato, unitamente alla Dichiarazione espressa di accettazione del Patto di Integrità, già prodotta in sede di ammissione alla procedura di gara dall'Appaltatore. L'Appaltatore dà, altresì, atto che anche il Protocollo d'Intesa, sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura – U.T.G. di Roma – e Roma Capitale, ai fini della prevenzione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e successive integrazioni, costituisce parte integrante del presente Contratto, ancorché non materialmente ad esso allegato.

16.3 Mediante la sottoscrizione del presente atto, l'Appaltatore si impegna:

- a tenere e far tenere ai propri collaboratori e dipendenti, anche mediante le più opportune attività di informazione e formazione, un comportamento conforme alle prescrizioni degli atti richiamati nei precedenti capoversi. E comunque, a garantire un comportamento tale da non esporre RSM ad alcun rischio di applicazione delle sanzioni;
- a comunicare ogni e qualsiasi possibile violazione di cui venisse a conoscenza rispetto alle prescrizioni contenute nei suindicati atti;
- 16.4 La violazione di uno degli obblighi di cui all'art. 2 del Patto di integrità, ove e come accertata con il procedimento di cui al comma 1 dell'art. 4 del Patto, comporta la risoluzione del presente Affidamento. Il mancato rispetto del Protocollo d'Intesa, costituisce causa di

risoluzione dell'Affidamento, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011 e dell'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012.

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI

Inoltre nell'esecuzione del presente affidamento, solo ed esclusivamente per ciò che concerne i dati afferenti la gestione amministrativa e contabile (a mero titolo esemplificativo: gestione anagrafica clienti/fornitori, gestione contabile, ecc.) ciascuna parte potrà accedere a, trattare e/o ricevere i dati personali dell'altra parte in qualità di autonomo titolare del trattamento per il perseguimento di finalità sue proprie.

Tali dati dovranno essere trattati in accordo al regolamento Ue 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito il "GDPR") e a ogni altro requisito legale applicabile e ciascuna parte dovrà fornire all'altra parte e a ogni individuo i cui dati personali siano trattati nel contesto del contratto la propria informativa sul trattamento dei dati personali.

ART. 18 - ALTRE CONDIZIONI

L'eventuale cessione dei crediti derivanti dal presente Contratto, purché stipulata con banche o intermediari finanziari che svolgano attività di acquisto di crediti d'impresa, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, notificato a RSM, è efficace solo se non rifiutata da RSM, ai sensi dell'art. 6 dell'allegato II.14 al Codice.

ART. 19 - SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE

Il presente atto viene sottoscritto dai rappresentanti delle parti in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice.

ART. 20 - SPESE DI STIPULAZIONE

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti la stipulazione del presente Contratto

ART. 21 - CONTROVERSIE

Le eventuali controversie inerenti l'interpretazione ed esecuzione del presente Contratto sono di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Stipulato il			
per Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.	per l'Appaltatore		
()			
Il sottoscritto in qualità di Legale	rappresentante della società		
Codice Fiscale e Partita IVA	dichiara ad ogni effetto di legge che le		
prestazioni oggetto del presente Contratto sono	effettuate in regime di impresa e che le		
stesse, pertanto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.			